



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 06-05-2019

Oggetto: ORDINANZA DEL SINDACO PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA (DEL PINO E DELLA QUERCIA) E DA UEPROTTIDE - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di maggio,

IL SINDACO

Considerato che, con la stagione primaverile, si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la “processionaria del pino e della quercia” (*trumatocampa pityocampa*), la “processionaria della quercia” (*Thaumetopoea processionaria*) e l’Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea* Linnaeus);

Visto che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del Pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che, nelle forme larvali, questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto nei soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche di proprietà e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.Lvo. nr.214 del 19/08/2005;

Visto l’art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art.117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni

di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Agli Amministratori di condominio;
- Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- Al Responsabile della viabilità Roma Nord della Città Metropolitana di Roma Capitale;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di processionaria nelle aree di loro pertinenza,

2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia;

3. di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (tramatocampa pityocampa), la processionaria della quercia (Thaumetopoea processionaria) e di Euprottide (Euproctis chrysorrhoea-Linnaeus);

4. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia in particolare Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Pino strobo (Pinus strobus) per la processionaria; tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine tiglio, salice, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distribuzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

E' fatto altresì ASSOLUTO DIVIETO di conferire/depositare rami con nidi di processionaria nell'Ecocentro Comunale.

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa: da € 250,00;

2. a chiunque non adempie alle disposizioni di cui al D.M. 30/10/2007 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art.54 del D.lgs. 19/08/2005 n.214, fatta salva l'applicazione dell'art.500 del Codice Penale;



3. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

4. L'area VII - Polizia Locale – Protezione Civile e Notifiche, per quanto di competenza, che è tenuto a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

5. L'Area III – Urbanistica- Patrimonio – Attività produttive – Edilizia privata –Suap – Ufficio Strategico di Rigenerazione, procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;

6. che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

DISPONE

di dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e manda la presente al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
TRAMAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Li

IL MESSO COMUNALE